



Guardia di Finanza

REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO F.V.G.

CONDIZIONI TECNICHE - AMMINISTRATIVE PER L'INCARICO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DI UNO "SPORTELLINO DI ASCOLTO" PER LE ESIGENZE DEL COMANDO REGIONALE GUARDIA DI FINANZA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA DI TRIESTE E DEI REPARTI DIPENDENTI – TRIENNIO 2017-2019.

1. (Oggetto del servizio)

Il professionista si obbliga ad espletare – per nr. 5 ore settimanali - nei confronti del personale amministrato dal Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Friuli Venezia Giulia, l'attività di assistenza psicologica attraverso l'apertura di uno "sportello di ascolto" che dovrà essere svolta personalmente con l'utilizzazione delle strutture della locale infermeria, ubicata presso la caserma del Corpo "Campo Marzio" con sede in Trieste, via delle Fiamme Gialle nr. 6, avendo cura di osservare tutte le norme vigenti che disciplinano l'incarico nell'ambito della Sanità Militare.

2. (Durata della Convenzione)

Le prestazioni rese dal Professionista, in raccordo alla specificità dell'incarico, hanno applicazione per l'arco temporale dall'1/01/2017 al 31/12/2019.

L'Amministrazione nell'ambito della gestione delle attività demandate al Professionista interessato, si fa riserva di prolungare – per eventuali sopraggiunte esigenze di natura logistica-amministrativa-funzionale – gli incarichi in argomento con le stesse condizioni applicative fino ad un massimo di ulteriori mesi 3 (tre).

3. (Criterio di aggiudicazione)

1. Il presente affidamento dovrà essere aggiudicato al professionista, risultato idoneo alla partecipazione alla gara, che avrà conseguito il punteggio più alto, ottenuto sommando il punteggio acquisito dalla valutazione dei requisiti formativo/professionali ed il punteggio conseguito dalla valutazione dell'offerta economica.

I requisiti e titoli minimi richiesti sono i seguenti:

- . Diploma di laurea in Psicologia;
- . Diploma di specializzazione in Psicoterapia;
- . iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Psicologi con l'annotazione della relativa specializzazione.

Per il calcolo del punteggio ottenuto nell'offerta tecnica, si farà riferimento ai seguenti parametri indicati nelle sottotestate tabelle esplicative:

Possesso laurea in Psicologia	Punteggio
da oltre 5 anni	8
meno di 5 anni	5

Possesso diploma di specializzazione in Psicoterapia	
da oltre 5 anni	8
meno di 5 anni	5

Possesso ulteriori specifici diplomi e titoli di studio qualora riferiti:	2 punto per ognuno di essi
<ul style="list-style-type: none"> • benessere/disagio organizzativo; • psicologia clinica degli adulti; • psicodiagnostica adulti; • psicotraumatologia, 	
ulteriore diploma di specializzazione in psicoterapia	8
master universitario 2° livello	8
Master universitario di 1° livello	5
diploma di perfezionamento	5
altri corsi di formazione della durata minima di 3 giorni.	1

Valutazione finale laurea in Psicologia:	Punteggio
voto 110 e lode	10
voto da 95 a 110	8
voto fino a 94	6

Esperienza nella gestione di sportelli di ascolto e supporto psicologico rivolti ad un'utenza adulta:	Punteggio
servizio presso la Pubblica Amministrazione (esclusi enti militari di ogni genere) servizio nel settore privato sanitario <u>accreditato</u> SSN (es. ambulatori e centri clinici privati accreditati S.S.N.) servizio nel settore privato sanitario <u>non accreditato</u> SSN servizio nel privato sociale non sanitario (ONLUS, Fondazioni etc.).	2

Esperienza in attività di sostegno psicologico presso enti militari (inclusa la Guardia di Finanza):	Punteggio 2
---	----------------

Nel caso in cui nessuna offerta tecnica, tra quelle ammesse, abbia ottenuto il punteggio tecnico massimo previsto (60 punti), si procederà alla riparametrazione, attribuendo 60 punti all'offerta che ha ottenuto il punteggio più alto e, punteggi proporzionalmente inferiori, alle altre.

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà determinato mediante l'applicazione della seguente formula:

$$\mathbf{C(i) = (T a / T max) x 60 (coefficiente)}$$

dove,

C (i) è il punteggio dell'offerta i-esima per la parte riferita all'offerta tecnica

T a è il valore (punteggio complessivo) dell'offerta tecnica del concorrente i-esimo

T max è il valore (punteggio complessivo) dell'offerta tecnica più elevata

60 è il coefficiente di rivalutazione (peso) applicato al punteggio ottenuto

Per quanto concerne l'attribuzione del punteggio per l'offerta economica, si procederà assegnando all'offerta più bassa 40 punti; alle altre offerte verrà attribuito un punteggio risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$\mathbf{P(i O) = (O i / O max) x 40 (coefficiente)}$$

dove,

P (i O) è il punteggio dell'offerta i-esima per la parte riferita al ribasso offerto (offerta economica)

O i è il valore (ribasso) dell'offerta i-esima

O max è il valore (ribasso) più alto offerto

40 è il coefficiente di rivalutazione (peso) applicato al punteggio ottenuto

Tutti i concorrenti risultati idonei alla presente procedura comparativa saranno inseriti in una graduatoria ordinata sulla base dei punteggi acquisiti.

La stessa resterà valida per tutta la durata dell'affidamento e potrà essere utilizzata dall'Ente in caso di sostituzione del Professionista nell'affidamento.

4. (Modalità di espletamento)

I documenti da redigere e gli adempimenti previsti dovranno essere perfezionati nel rispetto delle normative ed in ogni caso le prestazioni dovranno essere di piena soddisfazione per l'Amministrazione.

Il Professionista deve produrre apposita dichiarazione con la quale attesta, assumendosi la piena responsabilità, l'insussistenza d'incompatibilità – ai sensi di legge - con altre attività da lui eventualmente svolte.

Eventuali giustificati periodi di assenza dovranno essere comunicati, con un preavviso scritto di almeno 7 giorni, o verbalmente nei casi d'urgenza, al Comandante del Reparto Comando di questo Ente, incaricato di vigilare sulla regolarità del servizio.

Nel caso di assenza di cui al precedente punto, per malattie, allontanamenti o altro impedimento, il Professionista dovrà garantire la sostanziale continuità del rapporto nel rispetto delle clausole contrattuali. In tali evenienze il professionista proporrà idoneo sostituto assumendosi in proprio la relativa retribuzione senza diritto di rivalsa.

Il nominativo del sostituto a cui affidare, provvisoriamente, l'incarico sarà comunicato direttamente al Comandante del Reparto Comando di questo Ente.

5. (Verifiche, controlli e diffide)

Il Comandante del Reparto T.L.A. si riserva di verificare il rispetto degli obblighi contrattuali ed in particolare la congruità e la puntualità della prestazione rispetto allo obiettivo dell'incarico e alla normativa vigente, anche a mezzo di militari appositamente delegati.

Nel caso il Professionista, durante lo svolgimento del servizio in parola, si renda responsabile di inadempienze contrattuali, l'Amministrazione provvederà a notificargli formale diffida, - normalmente a mezzo raccomandata "a mano" - senza pregiudizio per l'applicazione di eventuali penalità.

6. (Contestazioni e penalità)

Ogni qualvolta venisse rilevata, fatta constatare e confermata, una inadempienza nell'espletamento dell'incarico per motivi non riconducibili all'Amministrazione, il Comandante del Reparto T.L.A., a suo insindacabile giudizio, potrà applicare ed addebitare – in relazione alla gravità dell'inadempienza – al Professionista da un minimo di € 10,00 ad un massimo di € 200,00, per ogni singola omissione nell'attività professionale oppure discendente dalle presenti condizioni tecniche o dalla convenzione.

L'applicazione delle penalità è preceduta da formale contestazione di addebito e da valutazione di eventuali controdeduzioni scritte, presentate dal Professionista; queste ultime dovranno pervenire all'Amministrazione entro otto giorni dalla ricezione dell'atto di contestazione.

Il Professionista conviene che l'unica formalità preliminare per l'eventuale applicazione delle penali consiste nella contestazione degli addebiti.

L'applicazione delle penali, non pregiudica, per l'Amministrazione, la facoltà di risolvere di diritto – nei casi espressamente previsti – il rapporto con il Professionista (artt. 1453 e seguenti del Codice Civile).

Se il Professionista nel corso dello stesso anno, indipendentemente dalle penalità applicate, incorra in almeno tre diffide, la convenzione potrà essere risolta di diritto e aggiudicata al successivo Professionista inserito nella graduatoria di merito.

7. (Recesso dell'Amministrazione)

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione, a suo giudizio o per sopravvenute e imprevedibili esigenze dell'Amministrazione, in qualsiasi momento con preavviso scritto di trenta giorni, senza che il Professionista possa avanzare pretese di sorta.

8. (Recesso del Professionista)

Al Professionista è consentito l'unilaterale recesso dalla convenzione, che dovrà essere comunicato all'Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. con almeno 30 giorni di preavviso.

9. (Ritardo dei pagamenti per carenza di fondi)

Il professionista si impegna a non intraprendere azione legale nei confronti dell'Amministrazione per ritardi nel pagamento dell'onorario, qualora il ritardo medesimo dipenda da temporanea insufficienza di fondi sui pertinenti capitoli di bilancio.

10. (Divieto di cessione)

Il Professionista si impegna a prestare la sua attività direttamente. E' pertanto vietata la cessione dell'incarico a terzi, salvo quanto disposto al precedente punto 4..

L'inosservanza della clausola di cui sopra, costituirà causa ulteriore di risoluzione di diritto del vincolo contrattuale, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento danni a favore dell'Amministrazione.

11. (Oneri)

Tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti alla stipula e relativa esecuzione della convenzione, sono a carico del Professionista, che assumerà altresì tutti i rischi derivanti da infortuni o da responsabilità civile verso terzi.

12. (Clausola di salvaguardia)

E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale - a carico del Professionista e per delitti contro la Pubblica Amministrazione - di sospendere immediatamente e cautelativamente la convenzione, ai fini della successiva valutazione circa la sussistenza del pubblico interesse alla prosecuzione del rapporto in argomento.

In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione di diritto della convenzione; se la responsabilità penale viene accertata successivamente all'avvenuta esecuzione della convenzione, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere al Professionista la corresponsione di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo della convenzione stessa.

Firmato l'originale
IL CAPO UFFICIO LOGISTICO
(Ten.Col. Michele Caliandro)